

Rep. n.

-----CONVENZIONE-----

Intervengono

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata “Regione”, rappresentata dal dott. Diego Angelini, nato a --- omissis --- il --- omissis ---, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, sita in Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n. 1, codice fiscale n. 80014930327, nella sua qualità di Direttore del Servizio per l’Accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo,

e

la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Pordenone-Udine di seguito denominata “Camera di commercio”, rappresentata dalla dott.ssa Maria Lucia Pilutti, nata a --- omissis --- il --- omissis ---, domiciliata per la carica presso la Camera di commercio di Pordenone-Udine, sita in Udine, via Morpurgo n. 4, codice fiscale n. 02935190302, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata con Delibera di Giunta camerale di data 12 settembre 2023;

Visti:

- a) la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio

- 2004), con particolare riferimento agli articoli 42 e 45 (Delega di funzioni alle Camere di commercio);
- b) la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), con particolare riferimento all'articolo 97 (Delega di funzioni);
 - c) i regolamenti di esecuzione emanati in attuazione della normativa di cui al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4/2005 e i regolamenti di esecuzione emanati in attuazione della normativa di cui agli articoli 17, 20 e 30 della legge regionale 3/2015;
 - d) la convenzione stipulata tra la Regione e la Camera di commercio prot. 10 di data 12 agosto 2021, avente scadenza il 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della stessa;
 - e) lo schema di convenzione approvato con la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023 n. 1319, in conformità all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed all'articolo 97, comma 2, della legge regionale 3/2015;
 - f) la Delibera di Giunta camerale di data 12 settembre 2023 con la quale la Camera di commercio ha approvato il predetto schema di convenzione;

Visti altresì:

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione

dei dati personali;

- l'applicabilità alla Regione della normativa statale di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2014, e la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo medesimo ai sensi del quale, al fine di garantire maggiore trasparenza, rispetto agli atti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, l'Amministrazione regionale pubblica anche gli atti di importo pari o inferiore a 1.000 (mille) euro;
- la circolare n. 20 di data 27 dicembre 2012 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione recante le prime indicazioni agli uffici circa l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, e in particolare il paragrafo che riguarda i "soggetti che gestiscono, per conto della Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni", laddove si suggerisce di inserire nell'atto di delegazione o nelle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate, l'espresso obbligo di adempiere alla normativa di cui al paragrafo precedente;
- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali);

Tutto ciò premesso e visto,

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Finalità

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione e la Camera di commercio in

relazione alla gestione dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione dei seguenti contributi:

Sezione I

Contributi delegati ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4/2005

- a) contributi per interventi finalizzati all'internazionalizzazione delle imprese di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);
- b) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
- c) contributi a sostegno dell'imprenditoria femminile nei piccoli Comuni di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica);
- d) contributi a sostegno di start-up giovanili di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa));
- e) contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab) di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2021;
- f) contributi per la promozione dell'economia circolare e dell'efficientamento energetico di cui all'articolo 77, comma 3, della legge regionale 3/2021;
- g) incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e

delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);

h) contributi per interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

i) contributi per la promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;

Sezione II

Contributi delegati ai sensi dell'articolo 97 alla legge regionale 3/2015

a) incentivi a sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 17 della legge regionale 3/2015;

b) incentivi per l'acquisto di servizi per l'innovazione di cui all'articolo 20 della legge regionale 3/2015;

c) incentivi per il supporto di imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività di cui all'articolo 30 della legge regionale 3/2015.

Articolo 2

Esercizio delle funzioni

concernenti la gestione amministrativa dei contributi

1. La Camera di commercio esercita le funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi di cui all'articolo 1, sezione I, di seguito denominati "Regolamenti 4/2005" e di

cui all'articolo 1, sezione II, di seguito denominati "Regolamenti 3/2015", per il tramite di apposita struttura organizzativa costituita presso di essa ovvero per il tramite di apposita struttura organizzativa sottoposta al suo controllo.

2. La Camera di commercio comunica alla Regione l'ubicazione della struttura di cui al comma 1 ed i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, individuati ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 7/2000.

3. La Camera di commercio comunica alla Regione le variazioni dei dati comunicati ai sensi del comma 2.

Articolo 3

Attività di gestione amministrativa

1. La Camera di commercio esercita le funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati svolgendo le attività amministrative previste dai Regolamenti 4/2005, dai Regolamenti 3/2015 e dalla normativa amministrativa regionale e statale applicabile, tra le quali:

a) la predisposizione e pubblicazione delle note informative;

b) la ricezione delle domande di contributo, formulate sulla base dello schema di domanda e della modulistica di corredo predisposti dalla Regione;

c) l'istruttoria delle pratiche e l'adozione dei provvedimenti in conformità al pertinente regolamento entro i termini previsti dal regolamento medesimo, con particolare riguardo:

1) all'adozione degli atti di concessione e di liquidazione e pagamento dei contributi;

2) all'adozione degli atti di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate al beneficiario;

d) la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni ai soggetti istanti riguardanti l'avvio del procedimento, il preavviso di provvedimento negativo, l'archiviazione della domanda, la richiesta di integrazioni istruttorie, l'adozione della concessione del

contributo, l'avvio del procedimento di revoca della concessione e l'adozione del provvedimento di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate;

e) l'effettuazione di ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari come dettagliato all'articolo 8 della presente convenzione;

f) la cura degli adempimenti necessari ai fini del rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato.

2. Le parti, tramite accordo sulla base di scambio di formale corrispondenza, possono concordare l'applicazione di specifiche modalità di gestione telematica delle pratiche, inclusa la presentazione della domanda, nonché l'applicazione di specifiche modalità di interscambio di informazioni mediante sistema informativo fornito dalla Regione.

Articolo 4

Riparto delle risorse

1. Il riparto delle risorse disponibili tra le Camere di commercio è effettuato in applicazione dei criteri normativamente stabiliti ed è comunicato dalla Regione alla Camera di commercio entro 15 giorni dalla sua adozione.

Articolo 5

Impegno ed erogazione delle risorse

1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 1, una volta ripartite tra le Camere di commercio, sono impegnate con provvedimento della Regione a favore di ciascuna Camera di commercio, con evidenza del territorio provinciale a cui sono destinate.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate, in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita, a seguito di specifiche richieste di versamento formulate dalla Camera di commercio, sulla base del fabbisogno di cassa

stimato per fare fronte al pagamento dei contributi delegati con riferimento alla pertinente articolazione provinciale territoriale.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate tenuto conto dei dati di monitoraggio forniti dalle Camere di commercio e dell'importo delle risorse già erogate a seguito di specifiche richieste di versamento formulate.

Articolo 6

Rimborso delle spese a titolo indennità

1. In applicazione dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 4/2005, e dell'articolo 97, commi 3 e 4, della legge regionale 3/2015, la Camera di commercio riceve, a titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa dei contributi delegati in relazione a ciascuna pertinente articolazione territoriale, il rimborso delle spese a tal fine sostenute nel limite massimo dell'otto per cento delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, oggetto d'impegno da parte della Regione.

2. Sono ammissibili a rimborso le spese afferenti alle seguenti voci di costo:

- spese per organi istituzionali;
- spese per personale;
- spese di funzionamento;
- spese per ammortamento ed accantonamenti.

3. Unitamente alle richieste di versamento di cui all'articolo 5, comma 2, la Camera di commercio può richiedere la corresponsione in via anticipata dell'importo dovuto a titolo di rimborso spese cui la Regione stessa provvede in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita.

4. Le anticipazioni di cui al comma 3 possono essere corrisposte a concorrenza complessiva del 70% dell'importo impegnato di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 5.

5. In qualunque momento la Camera di commercio dichiara l'importo delle spese effettivamente sostenute, suddiviso nelle voci di cui al comma 2, al fine di ottenere erogazioni a titolo di rimborso a concorrenza delle spese medesime, fino al saldo delle stesse nei limiti dell'importo di cui al comma 1.

6. Il rimborso è ammesso nel limite delle spese effettivamente sostenute, pertanto, nel caso in cui il rimborso spese corrisposto anticipatamente ai sensi dei commi 3 e 4, sia superiore alle spese ammissibili concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa dei contributi delegati effettivamente sostenute dalla Camera di commercio, l'importo eccedente è restituito alla Regione.

Articolo 7

Obblighi e trattamento dei dati

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, la Camera di commercio si obbliga:

- a) a pubblicare sulla rete internet le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alla presente convenzione nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 33/2013 e delle relative circolari applicative della Regione;
- b) ad effettuare ispezioni e controlli, in conformità a quanto previsto all'articolo 8;
- c) a presentare la relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 9;
- d) a presentare alla Regione ogni informazione e documentazione dalla stessa richiesta in merito alla gestione dei contributi delegati.

2. Lo svolgimento delle attività connesse alla presente convenzione comporta il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).

3. Nel contesto delle funzioni delegate ai sensi della convenzione:

- l'Amministrazione regionale è Titolare dei dati personali trattati, ai sensi dell'articolo 4 del GDPR (UE) 2016/679;

- la Camera di commercio è Responsabile del trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del GDPR (UE) 2016/679.

4. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del GDPR (UE) 2016/679, la responsabilità in ordine al trattamento dei dati personali è disciplinata dall'Allegato 1 che forma parte integrante della convenzione.

Articolo 8

Ispezioni e controlli

1. La Camera di commercio è tenuta ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti istanti, in conformità della normativa regionale e statale in materia.

2. Le ispezioni ed i controlli riguardano in particolare la documentazione presentata a corredo della domanda nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

3. L'attività di cui al presente articolo è esperita dalla Camera di commercio sia con richieste documentali sia con l'effettuazione di ispezioni e controlli in loco presso i soggetti istanti. In ogni caso, l'attività ispettiva e di controllo deve riguardare un campione non inferiore al 5% del totale dei soggetti interessati, individuato nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità della selezione.

Articolo 9

Relazione sulla gestione

1. Entro il 28 febbraio 2024 la Camera di commercio trasmette alla Direzione centrale competente in materia di contributi delegati apposite relazioni suddivise per avviso/bando concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati a tutto il 31 dicembre 2023, comprensive dell'elenco dei soggetti istanti e di quelli beneficiari, con l'indicazione del relativo provvedimento di concessione e di liquidazione adottato e dell'importo del contributo concesso ed erogato. La predetta relazione descrive, altresì, l'avvenuto svolgimento delle attività di ispezione e controllo di cui all'articolo 8.

2. Entro il 31 marzo 2025, la Camera di commercio trasmette alla Direzione centrale competente in materia di contributi delegati la relazione finale concernente la gestione amministrativa dei contributi delegati, contenente sia i dati di cui al comma 1 sia i dati relativi ai costi complessivi sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per l'esercizio delle relative funzioni, suddivisi per le annualità 2023 e 2024.

3. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Regione può revocare il provvedimento di corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 6, anche in misura parziale, nel caso di grave e colpevole inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 3 da parte della Camera di commercio.

Articolo 12

Durata della convenzione

1. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2024.

2. La Camera di commercio, decorso il termine di cui al comma 1, è tenuta comunque a definire i procedimenti in essere, fino al completo esaurimento degli adempimenti connessi agli interventi contributivi di cui alla convenzione.

3. Modifiche ed integrazioni alla convenzione possono essere richieste da ciascuna parte contraente in forma scritta e apportate al testo della convenzione nella medesima forma della presente.

Articolo 13

Modalità di stipulazione, registrazione della convenzione e imposta di bollo

1. La presente convenzione deve intendersi quale scrittura privata in modalità elettronica ed è stipulata tra le parti con firma digitale.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono ad esclusivo e completo carico della Camera di commercio gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di imposta di bollo nonché tutte le spese comunque inerenti o conseguenti la stipula e l'utilizzo della presente convenzione, anche se non espressamente richiamate, senza diritto a rivalsa alcuna.

Articolo 14

Contenzioso

1. Per le controversie che potessero sorgere fra la Regione e la Camera di commercio in dipendenza della presente convenzione, esperiti in via preventiva i tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale, il foro competente è esclusivamente quello di Trieste.
2. Per ulteriori controversie che dovessero sorgere a seguito dell'attuazione delle attività di cui alla convenzione ed in cui siano coinvolti soggetti terzi, attori o convenuti, resta in competenza della Camera di commercio ogni onere relativo alla costituzione ed alla resistenza in giudizio.
3. Nel caso in cui le controversie di cui al comma 2 siano originate da errori o incongruenze presenti nella normativa regionale la Regione, se non citata in giudizio, interviene nel giudizio di legittimità a tutela delle proprie disposizioni.
4. Gli oneri di cui al comma 2 rientrano nel rimborso delle spese a titolo di indennità, spettante alla Camera di commercio ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 15

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa dell'Unione europea e dello Stato, alla legge regionale 7/2000, ai Regolamenti 4/2005 e ai Regolamenti 3/2015.

Articolo 16

Rinvio dinamico

1. Il rinvio ad atti dell'Unione europea, leggi e regolamenti operato dalla presente convenzione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Per la Regione

Il direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese
della Direzione centrale attività produttive e turismo
dott. Diego Angelini
(firmato digitalmente)

Per la Camera di commercio

di Pordenone-Udine
dott.ssa Maria Lucia Pilutti
(firmato digitalmente)

**ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
TRA**

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito “Regione”), codice fiscale n. 80014930327, rappresentata dal dott. Diego Angelini, nato a Trieste il 24 dicembre 1969, autorizzato alla stipula del presente accordo nella veste di Direttore del Servizio per l’Accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo

-Titolare del trattamento-

E

la Camera di commercio di Pordenone-Udine, codice fiscale n. 02935190302, rappresentata dalla dott.ssa Maria Lucia Pilutti, nata a Latisana il 22 novembre 1962, autorizzata alla stipula del presente accordo mediante Delibera di Giunta camerale di data 12 settembre 2023

-Responsabile del trattamento-

PREMESSO CHE

1. lo svolgimento dei servizi affidati dalla Regione sulla base della Convenzione di cui il presente accordo costituisce allegato, stipulata ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005 e dell’articolo 97, comma 2, della legge regionale 3/2015, comporta il trattamento dei dati personali degli interessati di cui la Regione è Titolare da parte della Camera di commercio Venezia Giulia in qualità di Responsabile del trattamento;
2. l’articolo 28, comma 3, del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito GDPR), prevede che i trattamenti di dati personali effettuati

da un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare del trattamento;

3. il presente accordo include il contenuto minimo richiesto dall'articolo 28, paragrafo 3, del GDPR;

4. con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 sono state adottate le clausole contrattuali tipo tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del GDPR;

5. il Responsabile del trattamento dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che gli consentono di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e atte a garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali degli Interessati;

6. il Titolare e il Responsabile del trattamento accettano quanto specificato nel presente accordo al fine di garantire il rispetto del citato articolo 28, paragrafi 3 e 4, del GDPR;

7. la Regione e la Camera di commercio sono qualificati anche, nel prosieguo, rispettivamente, quali Titolare e Responsabile.

Tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente accordo, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

1. È affidato alla Camera di commercio l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'adempimento della Convenzione citata in premessa.

2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma l'assunzione delle responsabilità di cui alla normativa di riferimento nonché la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal GDPR, e si impegna a mettere in atto, aggiornare allo stato della conoscenza tecnica, testare e revisionare e mantenere le

misure tecniche e organizzative adeguate al pieno rispetto sia delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali sotto il profilo della sicurezza, sia delle particolari istruzioni impartite dal Titolare.

2. CATEGORIE DI INTERESSATI, CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei dati personali riguarda le seguenti categorie di interessati:

-imprese iscritte al registro delle imprese delle Camere di commercio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati personali:

-dati comuni quali nome, cognome, codice fiscale, iban;

-dati particolari quali nomi di soci di imprese e identificazione di imprese associate e/o collegate, importi già conseguiti a titolo di “de minimis” e/o altri aiuti di stato.

2. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per le finalità relative ai canali contributivi delegati alle Camere di commercio ai sensi del comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 4/2005 e degli articoli 17, 20, 26 e 30 della legge regionale 3/2015, ottemperando in ogni fase dell’attività ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati.

3. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI A CARICO DEL RESPONSABILE

1. Il Titolare affida al Responsabile esclusivamente le operazioni di trattamento dei dati personali di seguito riportate:

a) la raccolta dei dati degli interessati;

b) la registrazione finalizzata alla memorizzazione dei dati su un qualsiasi supporto;

c) l'organizzazione dei dati degli interessati;

- d) la conservazione finalizzata al mantenimento delle informazioni su un qualsiasi supporto;
- e) la consultazione dei dati degli interessati;
- f) la modificazione dei dati degli interessati;
- g) la selezione dei dati degli interessati;
- h) l'estrazione dei dati degli interessati;
- i) il raffronto dei dati degli interessati;
- j) l'utilizzo dei dati degli interessati;
- k) l'interconnessione di più banche dati e impiego di strumenti elettronici;
- l) la cancellazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici.

2. Il Titolare comunica per iscritto al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nei succitati trattamenti ai fini di assicurare la rispondenza alle normative cogenti o la sicurezza del trattamento secondo le buone prassi. Tali variazioni integrano automaticamente il presente accordo. Il Responsabile ed i soggetti Autorizzati che agiscono sotto l'autorità dello stesso non effettuano alcuna ulteriore operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle indicate.

4. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione del Titolare del trattamento, salvo che una disposizione normativa cui è soggetto il Responsabile disponga diversamente. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico.
2. Il Responsabile, per garantire la sicurezza dei dati personali, adotta le seguenti misure tecniche e organizzative specifiche ai sensi dell'articolo 32 del GDPR:
 - a) misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;

- b) misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- e) misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;
- f) misure di protezione dei dati durante la trasmissione, misure di protezione dei dati durante la conservazione, misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;
- g) misure per garantire la registrazione degli eventi, misure per garantire la configurazione del sistema compresa la configurazione per impostazione predefinita, misure di informatica interna e di gestione e *governance* della sicurezza informatica;
- h) misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti, misure per garantire la minimizzazione dei dati, misure per garantire la qualità dei dati, misure per garantire la conservazione limitata dei dati;
- i) misure per garantire la responsabilità, misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.

3. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione del contesto e delle finalità del trattamento e dei rischi per gli interessati.

4. Il Responsabile concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo delle attività oggetto del presente accordo. Il Responsabile garantisce che le

persone autorizzate al trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati, il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

6. Il Responsabile tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del GDPR con le eccezioni previste dal paragrafo 5.

5. DOCUMENTAZIONE E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

1. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo.

2. Il Responsabile risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente ai citati obblighi. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente accordo e che derivano direttamente dal GDPR.

3. Il Titolare può condurre attività di audit rispetto agli obblighi derivanti dal presente accordo nei confronti del Responsabile autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di audit possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

4. Su richiesta, le parti mettono a disposizione dell'autorità di controllo competente le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di audit.

5. Il Responsabile si impegna altresì a realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente accordo.

6. RICORSO A SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile è autorizzato espressamente a ricorrere, previa nomina, ad ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali a esso subordinati (c.d. "Sub-Responsabili del trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali effettuate per conto del Titolare.

2. La nomina di un Sub-Responsabile del trattamento da parte del Responsabile è possibile a condizione che al medesimo siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente accordo, incluse garanzie sufficienti per garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

3. In sede di individuazione di Sub-Responsabili, il Responsabile deve comunque informare preventivamente e per iscritto il Titolare del trattamento, al fine di consentire allo stesso, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del GDPR, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Responsabile. Decorso il termine, quest'ultimo potrà procedere all'effettuazione delle designazioni nei confronti dei Sub-Responsabili del Trattamento individuati.

Il medesimo obbligo di informativa nei confronti del Titolare del trattamento sussiste anche nel caso di cambiamento riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri Sub Responsabili.

4. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal Titolare sarà comunicato al Titolare medesimo e sarà tenuto aggiornato dal Responsabile con cadenza almeno

semestrale. In caso di variazioni il Responsabile trasmette l'elenco aggiornato al Titolare a mezzo PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it che sostituisce automaticamente l'elenco precedente senza necessità di ulteriori atti formali.

5. Nel caso in cui il nominato Sub-Responsabile ometta di adempiere agli obblighi, alle norme e alle istruzioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile dei dati conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile.

6. Su richiesta del Titolare, il Responsabile fornisce copia dell'accordo stipulato con il Sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile può espungere informazioni dall'accordo prima di trasmetterne una copia.

7. Il Responsabile risponde nei confronti del Titolare per l'adempimento degli obblighi da parte del Sub-Responsabile derivanti dall'accordo che questi ha stipulato con il Responsabile medesimo. Il Responsabile notifica al Titolare qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

8. Il Responsabile concorda con il Sub-Responsabile una clausola secondo la quale il Titolare ha diritto di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali e di subentrare nell'accordo.

7. ASSISTENZA AL TITOLARE

1. Il Responsabile notifica prontamente al Titolare qualunque richiesta ricevuta dall'interessato nell'ambito di quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali e con particolare riferimento ai diritti dell'interessato ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare e le parti abbiano concordato tempi e modalità di risposta.

2. Il Responsabile assiste il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere ai precedenti obblighi il Responsabile si attiene alle istruzioni del Titolare.

3. Oltre all'obbligo di assistere il Titolare in conformità al comma 2, il Responsabile assiste il Titolare anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile:

a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (DPIA) qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare il Garante per la protezione dei dati personali qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio;

c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare qualora il Responsabile venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

d) gli obblighi di cui all'articolo 32 GDPR.

8. COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile il medesimo si impegna a comunicare al Titolare, senza ingiustificato ritardo (*inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo del direttore del servizio stipulante e alla PEC privacy@certregione.fvg.it*) ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le

informazioni minime citate nelle linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 “*Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679*”, adottate e riviste il 6 febbraio 2018.

9. NOTIFICA DEL DATA BREACH

1. In caso di violazione dei dati personali che si qualifichi quale *data breach*, il Responsabile coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono su quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del GDPR, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

2. Al fine della notifica della violazione all'autorità di controllo o agli interessati entro i tempi massimi stabiliti dal GDPR, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare per ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

3. Qualora, e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

10. DURATA, INOSSERVANZA DELLE CLAUSOLE E RISOLUZIONE

1. Il presente accordo decorre dalla data in cui viene sottoscritto dalle Parti ed è valido fino al 31.12.2024.
2. Fatte salve le disposizioni del GDPR, qualora il Responsabile violi gli obblighi previsti nel presente accordo, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente accordo o questo non sia risolto. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente accordo.
3. Il Titolare ha diritto di risolvere l'accordo per quanto riguarda il trattamento dei dati personali qualora:
 - a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del precedente comma e il rispetto del presente accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - b) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente accordo o gli obblighi che incombono sul Responsabile a norma del GDPR;
 - c) il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o dell'autorità di controllo competente per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità del presente accordo o del GDPR.
4. Il Responsabile ha diritto di risolvere l'accordo per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.
5. Dopo la risoluzione dell'accordo il Responsabile, a scelta del Titolare, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che vi sia un

obbligo giuridico di conservare i dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente accordo.

11. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

1. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria.

12. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Responsabile dichiara che i dati sono trattati e archiviati nel territorio dello Spazio Economico Europeo.

13. MANLEVA

1. Il Responsabile si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente accordo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

14. CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

15. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Trieste. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

16. DISPOSIZIONI FINALI

1. Resta inteso che il presente incarico non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

Per accettazione dell'incarico
Il Responsabile del trattamento
dott.ssa Maria Lucia Pilutti
(sottoscritto digitalmente)

Il Titolare del trattamento
dott. Diego Angelini
(sottoscritto digitalmente)

Dato atto che la sottoscrizione del presente accordo vale come accettazione formale e sostanziale di tutte le clausole dell'accordo, il Responsabile del trattamento dichiara altresì di accettare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le seguenti clausole: articolo 4 (Obblighi del Responsabile), articolo 6 (Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento), articolo 9 (Notifica del data breach), articolo 13 (Manleva), articolo 15 (Foro competente e legge applicabile), articolo 16 (Disposizioni finali).

Per accettazione
Il Responsabile del Trattamento
(dott.ssa Maria Lucia Pilutti)
(sottoscritto digitalmente)